

REGOLAMENTO (UE) N. 1098/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli o sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità» ha portato a termine la valutazione di 8 sostanze attualmente figuranti nell'elenco quali sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.21rev4 ⁽³⁾ (sostanze n. FL 15.054, 15.055, 15.086 e 15.135), valutazione FGE.24rev2 ⁽⁴⁾ (sostanza 14.085), valutazione FGE.77rev1 ⁽⁵⁾ (sostanza n. FL 14.041) e valutazione FGE.93rev1 ⁽⁶⁾ (sostanze n. FL 15.010 e FL-15.128). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.
- (4) Nel quadro della sua valutazione l'Autorità ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle seguenti sostanze: numero FL: 15.054 e 15.055. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco.
- (5) È opportuno inserire nell'elenco dell'Unione le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 2, 3 o 4 nelle pertinenti voci dell'elenco.
- (6) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3451.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3453.⁽⁵⁾ EFSA Journal 2014;12(2):3586.⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3452.